

LEGGE 12 luglio 1991, n. 203.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152

All'articolo 1, al comma 6, nel capoverso 1, dopo la parola: «condannato» sono inserite le seguenti: «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628. terzo comma 629, secondo comma e 630 dello stesso codice,

ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure»;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 9, al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

“Art. 33. - (*Aste pubbliche*). - 1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione”».

All'articolo 11, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

“4) per chi, fuori dal caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque

avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza".

2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza

All'articolo 12, al comma 1, la parola: «individuare» è sostituita dalla seguente: «costituire».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « appalti di opere pubbliche, » sono aggiunte le seguenti: « pubbliche forniture e pubblici servizi, »;

al comma 3, le parole: «, anche in quiescenza,» sono soppresse;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni

di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma *3-bis*, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.

3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma *3-sexies* non ne sospende l'esecuzione.

3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione».

All'articolo 16:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d),

limitatamente alle materie di contabilità pubblica; 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.»;

al comma 3, le parole: «Le sezioni di cui al comma 1 possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - 1.^o È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte».

All'articolo 18:

al comma 1, nell'alea, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio »;

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi,

ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.

5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato ».

L'articolo 19 è soppresso.

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 586 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508”».

All'articolo 21, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, nè disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della

predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-sexies».

All'articolo 22:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è abrogato.

2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è sostituito dal seguente:

“Art. 339. - 1. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

“12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui al comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale è prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera” ».

All'articolo 24, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2808):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri di grazia e giustizia (MARTELLI) e dell'interno (SCOTTI) il 13 maggio 1991.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 maggio 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28, 29 maggio 1991; 4, 5 giugno 1991.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1991 (atto n. 2808/A - relatore sen. CASOLI).

Esaminato in aula il 19 giugno 1991 e approvato il 20 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5768):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 giugno 1991 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione il 25 giugno 1991; 2, 3, 4 luglio 1991.

Esaminato in aula l'8, 9 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 10 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2808/B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1991.

91G0250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLE FINANZE**

DECRETO 22 giugno 1991.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni fino all'entrata in vigore della richiamata legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse dal 28 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sostituito dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1991 al 31 gennaio 1991 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito nella misura del 12,326 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3104